

## DELIBERA N. 224/11/CSP

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE SOLE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETE SOLE”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 35-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO “CODICE MEDIA E SPORT” DEL 27 LUGLIO 2007**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73. recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e in particolare gli articoli 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*” sottoscritto in data 27 luglio 2007 e in particolare l’articolo 2, comma 2;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36 recante “*Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi*”, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14/08/CSP “*Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport*” del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le*

*Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale dell’Umbria dell’11 gennaio 2000 n. 3, recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la deliberazione del Consiglio regionale del 25 settembre 2000 n. 18, recante “*Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto il 4 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro 2008 al Corecom Umbria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTA la relazione di chiusura della fase istruttoria, pervenuta in data 6 giugno 2011 (prot. n. 28159) inerente il procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le Comunicazioni della regione Umbria, unitamente alla quale si trasmetteva la relativa documentazione e ad un supporto ottico in formato DVD;

VISTO l’atto di contestazione del 21 febbraio 2011 del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Umbria, notificato in data 4 marzo 2011 alla società Rete Sole s.p.a. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Rete Sole*” con sede legale in via del Caravita n. 5, 00186 Roma, a seguito dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, con il quale è stata contestata la violazione del combinato disposto dell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 2 del codice di

autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "Codice Media e Sport" del 27 luglio 2007, nel corso del programma "I lunedì di Ivano" condotto dal signor Ivano Massetti, trasmesso dalla citata emittente in data 29 novembre 2010, dalle ore 20.38 circa alle ore 22.29 circa e in replica in data 30 novembre 2010 dalle ore 23.32 circa, e che è stato caratterizzato da espressioni offensive, denigratorie e /o minacciose nel dialogo che di seguito si riporta: alle ore 22:14:13 il conduttore Ivano Massetti: "Allora io ti porto l'esempio di quello che è successo ieri a Foligno. Calcio di punizione, quello stacca, è in mezzo a tre giocatori fa goal, l'arbitro dà goal. Mentre sta per andare in centro, vede il guardalinee, lo ferma, ritorna sui passi"; alle ore 22:14:46 l'ospite A: "Stiamo dicendo la stessa cosa. Ci vuole che il quarto uomo... qualcuno che dice è buono il goal"; alle ore 22:14:51 Ivano Massetti: "No. No. Ci vuole due infermieri che lo portano subito fuori a fare una tac e poi lo fanno mettere dentro, perché non è possibile, perché quello non è normale. C'ha qualche problema. Si vede è..., quando uno c'ha qualche problema. Subito. Tac immediata. Oppure lo tieni lì"; alle ore 22:15:09 l'ospite A: "Non è il figlio dell'ex arbitro? Quello di ieri?"; alle ore 22:15:12 l'ospite B: "L'arbitro o l'assistente?"; alle ore 22:15:15 l'ospite A: "Guarda che l'errore più grosso l'ha fatto l'arbitro, perché se l'arbitro è goal, il guardalinee può dire quello che vuole. Poi in centro, a metà campo, stop, è bono e zitto. E' goal. Questa è la personalità dell'arbitro"; alle ore 22:15:27 Ivano Massetti: " Ci sono anche i dirigenti che hanno fatto lo stadio vicino all'ospedale, quindi anche a piedi senza la croce rossa, cento metri ed è dentro l'ospedale"; alle ore 22:15:35 l'ospite B: "Però voglio di una cosa. N'era meglio se invece de na Tac, n'era meglio nà tacca ieri sera?"; alle ore 22:15:41 Ivano Massetti: "Eh no! Era meglio na taccata, ma fatta bene. Perché tanto questi arbitri prima o poi ci vanno a cadere"; alle ore 22:15:45 l'ospite A: "No, ma non si può andare avanti"; alle ore 22:15:47 Ivano Massetti: "Avvocato, ci sono tanti delitti al mondo, c'è chi uccide i bambini chi ammazza a destra, chi ammazza a ..., SE AMMAZZI L'ARBITRO SECONDO ME TE DANNO LA MEDAGLIA"; alle ore 22:15:55 l'ospite C: "Adesso però Ivano non è un argomento da discutere in una trasmissione"; alle ore 22:15:58 la valletta: "E con questa ragazzi ci fermiamo e mandiamo la pubblicità"; alle ore 22:16:01 Ivano Massetti: " AH.. NON DANNO LA MEDAGLIA D'ORO"; alle ore 22:16:01 la valletta: "Pubblicità";

VISTE le memorie difensive, presentate al Corecom Umbria in data 22 marzo 2011 (prot. n. 1306), ed il verbale di audizione del 19 aprile 2011, nei quali la Società afferma che il programma oggetto di contestazione è stato realizzato da una società esterna e che pertanto, la responsabilità di quanto trasmesso ricade su quest'ultima; in merito, invece, al contenuto delle frasi pronunciate dal conduttore del programma, la società precisa che esse sono state pronunciate con riferimento ad un evento calcistico particolarmente noto alla stragrande maggioranza dei telespettatori, aggiungendo inoltre che l'interpretazione, e comunque l'effetto, delle dichiarazioni criticate non risponde ai parametri di gravità addebitati, essendo oggetto di linguaggio utilizzato nella quotidianità. La società, infine, afferma che le dichiarazioni in questione, sono state pronunciate in un arco di tempo limitato e comunque seguite da un repentino intervento degli ospiti e della valletta a cui è seguita l'interruzione pubblicitaria;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la responsabilità editoriale non è ascrivibile in capo a terzi soggetti, quali produttori e/o realizzatori e/o ideatori del programma, bensì ricade esclusivamente in capo all'emittente che ha trasmesso il programma in questione in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera a) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- la notorietà di un evento calcistico, non giustifica l'uso di frasi che offendono la dignità umana e la sensibilità dei telespettatori anche minori, ma anzi, richiede, con particolare attenzione, il rispetto dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, posti a garanzia degli utenti;
- la presunta diffusione del linguaggio utilizzato nella quotidianità non esime dal rispetto da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi dei principi volti a diffondere nelle rappresentazione sportive un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane che esaltino i valori positivi dello sport e del calcio in particolare;
- l'arco temporale in cui sono state pronunciate le frasi oggetto di contestazione, seppur breve, è sufficiente ad identificare i profili di violazione delle norme poste a tutela del valore dello sport;

VISTO che ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni *“Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”*;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice Media e Sport *“Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose”*;

RILEVATO che, in effetti, il programma *“Il lunedì di Ivano”*, trasmesso dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Rete Sole”* in data 29 novembre 2010 dalle ore 20.38 circa alle ore 22.29 circa ed in replica in data 30 novembre 2010 dalle ore 23.32 circa, come sopra descritto, integri la fattispecie di violazione delle citate norme che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2, comma 2, del Codice di autoregolamentazione

dell'informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35, comma 4-bis, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi mediamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei telespettatori anche minori nell'ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale quale è il calcio e con riferimento al contesto storico sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici, sebbene il ridotto bacino d'utenza dell'emittente comporti una minore incisività della violazione medesima;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la stessa risulta essere stata realizzata in maniera efficace in quanto il programma è stato prontamente interrotto;

- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martuscello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”

### **ORDINA**

alla società Rete Sole s.p.a., con sede legale in via del Caravita, n. 5, 00186 Roma, titolare dell'emittente radiotelevisiva in ambito locale “*Rete Sole*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2, comma 2, del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*”

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 224/11/CSP*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **dieci** giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 224/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 22 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martuscello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola